

IV

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 21/2008

del 14 marzo 2008

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 1/2008 del 1° febbraio 2008 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 757/2007 della Commissione, del 29 giugno 2007, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 785/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007, relativo all'autorizzazione del preparato 6-fitasi EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) come additivo per mangimi ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 786/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007, relativo all'autorizzazione di endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) come additivo per mangimi ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 828/2007 della Commissione, del 13 luglio 2007, concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi negli alimenti per animali ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 850/2007 della Commissione, del 19 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 378/2005 sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU L 154 del 12.6.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 172 del 30.6.2007, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 175 del 5.7.2007, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 175 del 5.7.2007, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 14.7.2007, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 188 del 20.7.2007, pag. 3.

- (7) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1137/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007, relativo all'autorizzazione del *Bacillus subtilis* (O35) come additivo per mangimi ⁽¹⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007, riguardante l'autorizzazione di un nuovo impiego dell'acido benzoico (VevoVital) come additivo per mangimi ⁽²⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1139/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007, riguardante l'autorizzazione della L-arginina come additivo per mangimi ⁽³⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1140/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato negli alimenti per animali ⁽⁴⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1141/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007, riguardante l'autorizzazione della 3-fitasi (ROVABIO PHY AP e ROVABIO PHY LC) come additivo per mangimi ⁽⁵⁾.
- (12) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1142/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007, riguardante l'autorizzazione di un nuovo impiego della 3-fitasi (Natuphos) come additivo per mangimi ⁽⁶⁾.
- (13) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1143/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 256/2002 per quanto concerne l'autorizzazione del preparato di *Bacillus cereus* var. *toyoi*, appartenente al gruppo microorganismi, come additivo per mangimi ⁽⁷⁾.
- (14) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

- 1) al punto 1z [Regolamento (CE) n. 256/2002 della Commissione] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **32007 R 1143:** Regolamento (CE) n. 1143/2007 della Commissione del 1° ottobre 2007 (GU L 256 del 2.10.2007, pag. 23).»

- 2) Al punto 1zzh [Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **32007 R 0850:** Regolamento (CE) n. 850/2007 della Commissione, del 19 luglio 2007 (GU L 188 del 20.7.2007, pag. 3).»

⁽¹⁾ GU L 256 del 2.10.2007, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 256 del 2.10.2007, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 256 del 2.10.2007, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 2.10.2007, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 2.10.2007, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 256 del 2.10.2007, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU L 256 del 2.10.2007, pag. 23.

- 3) Dopo il punto 1zzzt [Regolamento (CE) n. 634/2007 della Commissione] vengono aggiunti i punti seguenti:
- «1zzzu. **32007 R 0757**: Regolamento (CE) n. 757/2007 della Commissione, del 29 giugno 2007, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 43).
- 1zzzv. **32007 R 0785**: Regolamento (CE) n. 785/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007, relativo all'autorizzazione del preparato 6-fitasi EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) come additivo per mangimi (GU L 175 del 5.7.2007, pag. 5).
- 1zzzw. **32007 R 0786**: Regolamento (CE) n. 786/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007, relativo all'autorizzazione di endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) come additivo per mangimi (GU L 175 del 5.7.2007, pag. 8).
- 1zzzx. **32007 R 0828**: Regolamento (CE) n. 828/2007 della Commissione, del 13 luglio 2007, concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi negli alimenti per animali (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 12).
- 1zzzy. **32007 R 1137**: Regolamento (CE) n. 1137/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007, relativo all'autorizzazione del *Bacillus subtilis* (O35) come additivo per mangimi (GU L 256 del 2.10.2007, pag. 5).
- 1zzzz. **32007 R 1138**: Regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007, riguardante l'autorizzazione di un nuovo impiego dell'acido benzoico (VevoVital) come additivo per mangimi (GU L 256 del 2.10.2007, pag. 8).
- 1zzzza. **32007 R 1139**: Regolamento (CE) n. 1139/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007, riguardante l'autorizzazione della L-arginina come additivo per mangimi (GU L 256 del 2.10.2007, pag. 11).
- 1zzzzb. **32007 R 1140**: Regolamento (CE) n. 1140/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato negli alimenti per animali (GU L 256 del 2.10.2007, pag. 14).
- 1zzzzc. **32007 R 1141**: Regolamento (CE) n. 1141/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007, riguardante l'autorizzazione della 3-fitasi (ROVABIO PHY AP e ROVABIO PHY LC) come additivo per mangimi (GU L 256 del 2.10.2007, pag. 17).
- 1zzzzd. **32007 R 1142**: Regolamento (CE) n. 1142/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007, riguardante l'autorizzazione di un nuovo impiego della 3-fitasi (Natuphos) come additivo per mangimi (GU L 256 del 2.10.2007, pag. 20).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 757/2007, n. 785/2007, n. 786/2007, n. 828/2007, n. 850/2007, n. 1137/2007, n. 1138/2007, n. 1139/2007, n. 1140/2007, n. 1141/2007, n. 1142/2007 e n. 1143/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 marzo 2008, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER
